

## DISCIPLINARE

### CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA VEICOLI NELLE AREE DI PARCHEGGIO IN LOCALITA' BOCCASETTE – TRIENNIO 2006-2008

#### CAPITOLO I

#### OGGETTO ED AMMONTARE DELLA CONCESSIONE, DESIGNAZIONE FORMA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

##### Art. 1 – OGGETTO

Il comune intende concedere in concessione le aree di parcheggio della spiaggia di Boccasette al fine di consentire la gestione e la custodia a servizio della frazione di Boccasette nelle zone : centro e mare. L'assegnazione della presente concessione è condizionata al versamento di un canone pari al miglior importo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta in rialzo.

##### Art. 2 – CORRISPETTIVI

La concessione sarà affidata mediante pubblico incanto con offerte segrete in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara per l'importo di € 3.400,00.

La concessione sarà assegnata previo versamento del canone annuo che la società affidataria si impegnerà a versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal periodo di ogni anno di concessione.

##### Art. 3 – DESCRIZIONE E PAGAMENTI

Il servizio dovrà essere svolto nell'osservanza piena, assoluta e inscindibile da tutte le condizioni, patti e modalità qui di seguito indicate:

a) la ditta dovrà riservare gratuitamente uno spazio per l'ambulanza e due posti per mezzi destinati ai portatori di handicap e dovrà fornire assistenza, se necessaria, all'attraversamento del ponte.--

La ditta dietro rilascio di ricevuta è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe:-----

<b>BOCCASETTE MARE</b> -----	
Da Lunedì a Venerdì non festivi.....	€ 1,30 -----
Sabato Domenica e festivi.....	€ 1,80 -----
Sosta camper.....	€ 5,20 -----
Ciclomotori .....	€ 0,50 -----
Motocicli .....	€ 0,80-----

<b>BOCCASETTE CENTRO</b> -----	
Tutti i giorni .....	€ 0,50 -----

Il concessionario rilascerà agli utenti uno scontrino tratto da un bollettario a madre e figlia. I bollettari dovranno essere vidimati dal Sindaco e numerati progressivamente. Nella matrice e nella figlia dovranno essere indicati a stampa le tariffe in vigore e segnato, di volta in volta, la data, la targa del veicolo, l'ora di

arrivo e la durata della sosta; al posteggio potrà essere ammesso qualsiasi veicolo;

- b)** il servizio di custodia dovrà essere svolto dal Concessionario personalmente o da un suo agente. Il titolare o eventuali addetti al servizio dovranno essere muniti di apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione Comunale e di berretto con copricapo bianco;
- c)** Il Comune si riserva la facoltà, tramite i propri organi di vigilanza, al fine di evitare intasamenti, di chiudere o limitare il traffico nella strada che conduce al parcheggio sito in Boccasette Mare, in tal caso rimarrà in funzione il parcheggio di Boccasette centro;
- d)** il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, agli animali e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio ed in particolare degli eventuali danni subiti dai veicoli in custodia, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare con primario Istituto a copertura dei rischi anzidetti e per tutta la durata della concessione, contratto di assicurazione di massimale adeguato e comunque non inferiore a € 258.228,45 per danni alle persone, € 51.645,69 per danni agli animali e € 258.228,45 per danni alle cose;
- f)** gli spazi assegnati non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello stabilito in quest'atto;
- g)** la sub concessione è vietata e comporta la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione.
- h)** la ditta dovrà attenersi, altresì, a tutte le indicazioni dell'Amministrazione che saranno impartite a seconda delle esigenze che possono sorgere in corso d'esecuzione.

La società si assume l'obbligo di attenersi a tutte le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro.

L'Amministrazione comunale non risponde di alcun danno provocato agli interessati o a terzi, in fase di esecuzione del servizio.

#### **Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'impresa concessionaria, con propri mezzi e personale dovrà provvedere ad effettuare il servizio, con le modalità indicate nel presente Capitolato.

Le indicazioni di cui sopra, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa del servizio.

#### **Art. 5 – DURATA**

La sub concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto.

Periodi 01 Giugno – 30 Settembre negli anni 2006, 2007 e 2008

#### **Art. 6 – PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA**

Per l'eventuale esecuzione di prestazioni e/o lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà a concordare i nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento di Attuazione della legge quadro sui LL.PP. 11 Febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni.

#### **Art. 7 – DOMICILIO**

La Ditta concessionaria dovrà eleggere nel contratto, domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione concessionaria.

## **CAPITOLO II - CONTRATTO**

### **Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di concessione avverrà entro 60 giorni (sessanta) dalla data di comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente disciplinare.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione comunale attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

### **Art. 9 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrale del contratto, in ordine di prevalenza:

- Il disciplinare;
- Planimetrie del parcheggio.

### **Art. 10 – I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE**

Il deposito cauzionale provvisorio è dovuto nella misura pari ad €uro 200,00 (duecento).

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo di contratto, il cui valore presunto si stima in €uro 10.500,00 annui.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca della concessione, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del concessionario e la gestione indiretta traslerà al concorrente idoneo che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene a decadere il contratto che regola i rapporti tra stazione Appaltante ed Appaltatrice.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1982, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 Giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 Febbraio 1959, n. 449.

L'impresa concessionaria, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire le seguenti ulteriori garanzie:

- La garanzia di cui al sub. d) dell'art. 3 del presente disciplinare.

## **CAPITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

## **Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente disciplinare, sono a carico del concessionario tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel canone di affidamento di cui al precedente art. 2:

1. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente al servizio, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
2. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sulla ditta, con pieno sollievo tanto del Comune quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
3. la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dipendente. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
4. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne;
5. il risarcimento a terzi dei danni di ogni genere che fossero in qualche modo causati durante l'espletamento del servizio;
6. la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di installare n° 2 cartelli in alluminio d'idonee dimensioni con indicati tutti i dati relativi al servizio, compreso le tariffe di sosta sulle aree;
7. la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di curare la manutenzione con lo sfalcio delle aree di parcheggio in oggetto;

## **Art. 12 – RESCSSIONE DEL CONTRATTO**

In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, il concessionario si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto, fatta salva la richiesta di eventuali danni, in ogni caso in cui si riscontri dolo o colpa grave della ditta concessionaria.

## **Art. 13 – CONTROVERSIE**

Le parti concordano che eventuali controversie non risolte con spirito di bonaria composizione saranno definite dal giudice ordinario competente per il territorio.